



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**ORDINANZA N.20/2022 DEL 05/05/2022**

**PORTO DI ANCONA**

**DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 990,00 –**

**NUOVA DARSENA MARCHE**

**DAL 06.05.2022 AL 06.07.2022**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali



- riconesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della A.C.T. S.r.l. – C.F./P.IVA 02170440420, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. ARR-5387-29\_04\_2022, successivamente integrata con nota prot. ARR 5401-02\_05\_2022 avente ad oggetto una istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di contenitori in un'area di mq. 990 situata nella Nuova Darsena Marche limitrofa al capannone denominato ex Carbonile, in ragione della attuale previsione, dedotta nella domanda, di arrivi di navi in giorni ravvicinati



forieri di determinare inevitabili carenze di spazi, per sbarco eccezionale di 1200 contenitori pieni import da 40/20 piedi, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea che consenta di dare continuità di lavoro ed organizzare la evoluzione compatibilmente con la futura disponibilità di spazi,

- VISTA** la nota prot. PAR 2948-02\_05\_2022, cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti funzionali all'emissione del presente provvedimento quali i valori bollati, il canone dovuto per il deposito temporaneo di che trattasi, prendendo atto della polizza RCT – RCO portante n. 370535523 già trasmessa per altro procedimento e per quanto attiene la cauzione dovuta l'accensione della stessa – con deposito in numerario - per collaterale procedimento conclusosi con la corretta riduzione in pristino delle aree assentite;
- VISTE** la comunicazione portante prot. ARR 5419-02\_05\_2022 con cui l'impresa portuale A.C.T. s.r.l. ha rimesso la documentazione richiesta, e la verifica contabile circa la avvenuta corresponsione tramite piattaforma PAGOPA recante attestazione di corresponsione del canone dovuto;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione security e safety di questo Ente, con nota prot. PAR 2992-03\_05\_2022, con prescrizioni che saranno, unitamente alle altre, riportate nel corpus dispositivo del presente provvedimento ordinamentale;
- VISTE** le concessioni demaniali marittime portanti n. 00-16/2020 del 10.07.2020 Rep.1617 avente ad oggetto mq 52.960 (lotto A) di area demaniale marittima in Darsena Marche e n. 00-38/2020 del 15.10.2020 Rep. 1709 avente ad oggetto ulteriori mq 1560,00, entrambi per deposito continuativo di contenitori;
- VISTE** le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti nn. 6A/2020 e 7C/20 rilasciate a favore della società A.C.T. s.r.l.;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali sopra richiamati;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa ad arrivi ravvicinati di navi che hanno di fatto saturato gli spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale con previsione di uno sbarco eccezionale di 1200 contenitori pieni import da 40/20 piedi;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;



- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

A decorrere dal 06.05.2022 fino alla data del 06.07.2022, l'area di mq 990,00, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e temporanea al deposito temporaneo di contenitori, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società A.C.T. s.r.l., impresa portuale autorizzata con titoli portanti nn. 6A/2020 e 7C/20.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale A.C.T. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

##### **Art. 2**

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale A.C.T. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di



contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;

- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- a tal riguardo, le operazioni di movimentazione e posizionamento dei contenitori dall'area di deposito temporaneo ai tir dovranno essere eseguite nel rispetto della ordinaria viabilità pubblica;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, dandone evidenza formale preventiva a questo Ente;
- la impresa portuale dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, producendo il relativo verbale di coordinamento;
- in prossimità di binari ferroviari in esercizio, il deposito dovrà avvenire mantenendo sempre la distanza di m. 2,00 dalla rotaia più vicina;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale, cui rimane subordinato lo svincolo del deposito cauzionale, pur sempre previo sopralluogo degli Uffici dell'Ente;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

### Art. 3

La società A.C.T. s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la



attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

#### **Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 05.05.2022

**Il Presidente**  
**Ing. Vincenzo Garofalo**

v°

**Il Dirigente**  
**Avv. Giovanna Chilà**